

N. 00874/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00218/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2014, proposto da:

Renata Vantin, Francesca Cunico, Enrica Natalia Cunico, Emanuele Cunico, Viviana Cunico, Fabrizia Cunico, rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Zampieri, Gianluca Ghirigatto, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

*contro*

Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Maccarrone, Antonella Pietrobon, con domicilio eletto presso Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco,

63;

Ministero dell'Interno;

*nei confronti di*

Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

Primo Vantin;

*per l'annullamento*

del decreto urgente di espropriazione di immobili necessari per la realizzazione della Nuova Autostazione di Montecchio Maggiore, Comune di Montecchio Maggiore (VI) recante l'avviso di immissione nel possesso e del provvedimento integrativo Pubbl. Util./Autost. Montecchio prot. n. 005/2013 - g del 4/12/2013, non comunicato ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova Spa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso ed i motivi in esso dedotti;

richiamata l'ordinanza istruttoria n. 171/2014, con la quale è stata disposta l'esecuzione di una verifica, nonché l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., da eseguirsi entro il termine, ivi indicato, di giorni 45 dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione della medesima ordinanza;

vista l'eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1 lettera c) c.p.a. sollevata dalla difesa di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in ragione della mancata osservanza del termine per il deposito del ricorso, una volta notificato anche agli ulteriori soggetti contro interessati;

il Collegio, pur dando atto che risulta essere già stata fissata l'udienza di merito della presente causa per l'udienza pubblica del 9 luglio 2014, deve preliminarmente trattare in questa sede, in quanto potenzialmente decisiva, l'eccezione di improcedibilità del ricorso per la tardiva esecuzione dell'integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale.

Come noto, in base al disposto dell'art. 49 c.3 del d.lgs 104/2010: "Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35"

Orbene, come si ricava dalla documentazione depositata in giudizio, mentre le notifiche effettuate nei confronti dei possibili ulteriori controinteressati sono giunte a buon fine in data 9 aprile 2014, quindi entro il termine assegnato in ordinanza, il successivo deposito risulta

tardivo, essendo decorsi i 15 giorni previsti ex lege (trattandosi di termine dimidiato ai sensi dell'art. 119 c.p.a., in ragione dell'oggetto della presente controversia).

Atteso che l'inosservanza del suddetto termine è riferibile sia alla scadenza temporale dettata in ordinanza sia con riferimento, in ogni caso, al termine generale per effettuare il deposito del ricorso, una volta eseguita la notifica a ciascun controinteressato, ossia a partire dal 9 aprile 2014 (questa essendo la data in cui tutte le notifiche risultano giunte a buon fine, come da cartolina depositata), poiché il deposito è stato effettuato nel caso di specie soltanto in data 13 giugno 2014, non può esservi dubbio sulla inevitabilità della declaratoria di improcedibilità.

Sussistono ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)